SCUOLE ANNESSE - EDUCANDATO SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0013463 DEL 11/12/2024 - II.10
SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. E. N. 0000863 DEL 18/01/2025

SCUOLE ANNESSE
Educandato Statale SS. Annunziata
Piazzale del Poggio Imperiale, 1 - 50125 Firenze - Tel. 055 226171 - C.F. 80020090488
e-mail: five010004@istruzione.it – pec: five010004@pec.istruzione.it - sito web: www.ssannunziatascuole.edu.it

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

Il giorno 11 dicembre 2024 presso i locali dell'Istituto Scuole Annesse all'Educandato di Firenze, in sede di contrattazione integrativa decentrata a livello d'istituto, ai sensi dell'art.8 comma 1, del CCNL del 18.01.2024

TRA

la delegazione di parte pubblica costituita, ai sensi dell'art. 30 comma 1 lettera c del CCNL del 18.01.2024, dal Dirigente Scolastico Di Carlo Mario, di seguito denominato D.S.

E

la delegazione di parte sindacale costituita, ai sensi dell'art. 30 comma 1 lettera c del CCNL del 18.01.2024, dalla R.S.U. :
COSENTINO SALVATORE
SCARDIGLI ALBERTO

È SOTTOSCRITTO IL PRESENTE CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO.

Il contratto viene trasmesso, corredato della relazione tecnico-finanziaria e della relazione illustrativa, all'USP competente per il prescritto parere.

SEZIONE PRIMA – PARTE GENERALE

TITOLO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto integrativo, sottoscritto fra il Dirigente Scolastico reggente, rappresentante legale dell'istituzione scolastica, in quanto titolare delle relazioni sindacali, la R.S.U e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del CCNL di comparto, si applica tutto il personale docente, educativo ed ATA dell'Istituto, sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato sia con contratto di lavoro a tempo determinato.
2. Il presente contratto, in vigore dal momento della sua sottoscrizione, ha durata triennale per le materie indicate.
 I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale.
 Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 31 luglio di ciascun anno del triennio, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
 Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.
3. Il presente Contratto integrativo viene disposto sulla base ed entro i limiti previsti dalla normativa e della Contrattazione Collettiva Nazionale vigente. Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente

SCUOLE ANNESSE - EDUCANDATO SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0013463 DEL 11/12/2024 - II.10
SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. E. N. 0000863 DEL 18/01/2025

contratto integrativo, si fa riferimento alle disposizioni normative, civilistiche e regolamentari in applicazione nel comparto istruzione.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura va conclusa entro quindici giorni.
3. Durante tale periodo le parti non assumono iniziative unilaterali, né procedono ad azioni dirette.
4. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva, dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 - Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO SECONDO
RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

Il sistema delle relazioni sindacali si articola nelle seguenti attività:

- partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
- contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.

In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 5 – Rapporti tra RSU e Dirigente

1. Nell'ambito di quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica i nominativi al Dirigente. Qualora sia necessario, i rappresentanti possono essere designati anche all'interno del restante personale in servizio; i rappresentanti rimangono in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Possibilmente entro il mese di settembre, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione è effettuata in forma scritta ed indica le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 6 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 indicate accanto ad ogni voce:
 - tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 30 c. 10 lett. b1);
 - i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 30 c. 10 lett. b2).

SCUOLE ANNESSE - EDUCANDATO SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0013463 DEL 11/12/2024 - II.10
SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. E. N. 0000863 DEL 18/01/2025

SCUOLE ANNESSE
Educandato Statale SS. Annunziata
Piazzale del Poggio Imperiale, 1 - 50125 Firenze - Tel. 055 226171 - C.F. 80020090488
e-mail: five010004@istruzione.it – pec: five010004@pec.istruzione.it - sito web: www.ssannunziatascuole.edu.it

3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione in tempi congruenti con le diverse operazioni.

Art. 7 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 30 c. 9 lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 30 c. 9 lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 30 c. 9 lett. b3);
 - i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l'accesso agli stessi (art. 30 c. 9 lett. b5);
 - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 30 c. 9 lett. b4).
3. Il confronto sarà avviato, su richiesta della RSU e/o delle OO.SS., possibilmente prima dell'avvio dell'anno scolastico.

Art. 8 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia inserita nel presente contratto e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 30 c. 4 lett. c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 30 c. 4 lett. c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro (PCTO) e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 30 c. 4 lett. c3);
 - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 30 c. 4 lett. c4);
 - i criteri per l'utilizzo dei permessi sindacali ai sensi dell'art. 10 del CCNQ 4/12/2017 e s.m.i. (art. 30 c. 4 lett. c5);
 - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 30 c. 4 lett. c6);

SCUOLE ANNESSE - EDUCANDATO SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0013463 DEL 11/12/2024 - II.10
SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. E. N. 0000863 DEL 18/01/2025

- i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 30 c. 4 lett. c7);
- i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 30 c. 4 lett. c8);
- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 30 c. 4 lett. c9).

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 9 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale fisica, situata dietro alla Portineria, e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Nella bacheca sindacale le RSU e le OO.SS. hanno diritto di affiggere materiale di interesse sindacale e del lavoro. I componenti della RSU ed i rappresentanti sindacali formalmente accreditati dalle rispettive OO.SS. esercitano il diritto di affissione, assumendosene la relativa responsabilità.
3. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 va chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
4. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale possono utilizzare una postazione PC e relativa stampante, concordando con il Dirigente la modalità di utilizzo.
5. Sarà cura dei componenti della RSU evitare di arrecare disagi alla normale attività scolastica.
6. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 31 del vigente CCNL di comparto, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) è inoltrata al Dirigente con almeno cinque giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola e le Organizzazioni sindacali, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea sono specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione viene espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea riprende il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 11 – Accesso ai luoghi di lavoro ed agli atti da parte delle OO. SS.

1. Per motivi di carattere sindacale, ai rappresentanti delle OO. SS. accreditati presso l'istituzione scolastica, è consentito comunicare con il personale, senza arrecare pregiudizio alla normale attività scolastica, tenendo conto del Regolamento d'Istituto in materia di accesso ai locali.

SCUOLE ANNESSE - EDUCANDATO SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0013463 DEL 11/12/2024 - II.10
SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. E. N. 0000863 DEL 18/01/2025

SCUOLE ANNESSE
Educandato Statale SS. Annunziata
Piazzale del Poggio Imperiale, 1 - 50125 Firenze - Tel. 055 226171 - C.F. 80020090488
e-mail: five010004@istruzione.it – pec: five010004@pec.istruzione.it - sito web: www.ssannunziatascuole.edu.it

2. Le OO. SS. hanno diritto di acquisire, all'interno della scuola, gli atti e gli elementi di conoscenza per la loro attività, anche in relazione alla tutela dell'igiene, della sicurezza e alla medicina preventiva, come previsto dal D.lgs. 81/2008.

Art. 12 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente.

Art. 13 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il Dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 14 - Procedure in caso di sciopero

1. Il Dirigente Scolastico, in occasione degli scioperi indetti dalle O.O.S.S. provinciali o nazionali, applicherà le procedure previste dalla L. 146/90, così come modificata ed integrata dalla L. 83/2000.
2. Il Dirigente Scolastico, ai sensi dell'Allegato al CCNL 28 maggio 1999 (art. 2, comma 3), inviterà in forma scritta il personale a rendere comunicazione volontaria circa l'adesione allo sciopero entro il decimo giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, oppure entro il quinto qualora lo sciopero sia proclamato per più comparti.
3. Decorso tale termine, sulla base *dei* dati conoscitivi disponibili il Dirigente Scolastico valuterà l'entità della riduzione del servizio scolastico e, almeno tre giorni prima dell'effettuazione dello 'sciopero, comunicherà le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio alle famiglie.
4. L'astensione individuale dallo sciopero che eventualmente segua la comunicazione di astensione dal lavoro, equivale ad un'offerta tardiva di prestazione di lavoro, legittimamente rifiutabile dal Dirigente Scolastico.

Art. 15 - Servizio minimo del personale ATA garantito in caso di sciopero

1. Il Dirigente Scolastico, in occasione di ciascuno sciopero, individua - sulla base anche della comunicazione volontaria del personale circa i propri comportamenti sindacali - i nominativi del personale da includere nei contingenti, di cui ai successivi commi, tenuti alle prestazioni minime indispensabili.
2. I nominativi inclusi nei contingenti per le prestazioni essenziali saranno comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dello sciopero.
3. Tenuto conto della tipologia di questa Istituzione scolastica si individuano le seguenti prestazioni indispensabili ad assicurare da parte del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola e i relativi contingenti in applicazione della legge n. 146/1990, cosi come modificata ed integrata dalla legge n. 83/2000, dell'allegato al C.C.N.L. vigente e del contratto nazionale integrativo dell'8 ottobre 1999 e seguenti.

n. 1 Cuoco per turno pranzo e cena, totale n.2 CO;

n. 1 Collaboratore Scolastico per ogni turno di servizio portineria notturna e diurna, totale n.3 CS;

n. 2 Collaboratori scolastici per turno pranzo e cena in servizio in acquaio e cucina, totale n.4 CS;

n. 1 Collaboratore scolastico per ogni turno di servizio in refettorio, totale n.3 CS;

n. 4 educatori in servizio dalle 13 alle 08 del giorno seguente, di cui 2 in servizio notturno, totale 4 PE.

n. 1 Assistente Amministrativo nel caso di scadenze amministrativo-contabile;

4. Per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento degli scrutini, autorizzazione di pagamenti urgenti e indifferibili, all'effettuazione di esami finali ed iscrizioni, dovrà essere assicurata la presenza di almeno:
a. Un collaboratore scolastico per tutta la durata di apertura delle sedi, per le attività connesse all'uso dei locali interessati, nonché l'apertura e chiusura dei locali medesimi e la vigilanza all'ingresso;
b. Un assistente amministrativo per gli adempimenti di natura amministrativa che si rendano necessari.
c. Un assistente tecnico per le attività di natura informatica
d. Un assistente tecnico per le attività di laboratorio pratico
5. Per garantire l'autorizzazione di pagamenti urgenti e indifferibili nel caso in cui lo sciopero coincida con eventuali termini perentori il cui mancato rispetto comporti ritardi nella corresponsione dei pagamenti, è necessaria inoltre la presenza del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.
6. Il Dirigente Scolastico individua il personale da includere nei seguenti criteri, in ordine di priorità:
 a. Disponibilità individuale
 b. Rotazione di coloro che hanno formato il contingente nei casi precedenti di sciopero, allo scopo di assicurare uniformità di trattamento tra coloro che hanno espresso l'intenzione di aderire allo sciopero stesso.
 c. Sorteggio (in caso di adesione totale allo sciopero).

Art. 16 - Pubblicizzazione dei compensi accessori

1. Le ore delle attività accessorie del personale docente e ATA, retribuite con il FIS, saranno pubblicizzate in forma aggregata e distinte per voce e tipologia.
2. I relativi compensi verranno comunicati alla RSU.
3. Il personale dispone di quindici giorni per richiedere eventuali integrazioni e/o rettifiche mediante comunicazione scritta al DS e, per conoscenza, al DSGA.

TITOLO TERZO
ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 17 – Obblighi in materia di sicurezza del Dirigente scolastico

1. Gli obblighi del Dirigente Scolastico sono descritti specificamente negli artt. 17 e 18 del D. Lgs. 81/2008.
2. Il Dirigente scolastico, considerata la tipologia dell'istituzione scolastica, il numero e la tipologia dei soggetti di cui all'art.29 del presente contratto, nonché le responsabilità specificatamente previste dalla normativa, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del DM 292/96:

- adotta misure protettive per l'uso dei locali, degli strumenti, dei materiali e delle apparecchiature presenti all'interno dell'Istituto;
- valuta i rischi esistenti;
- elabora apposito documento nel quale siano esplicitati i criteri di valutazione dei rischi;
- predispone le misure e i dispositivi di prevenzione da adottare per tutte le sedi della Scuola;
- programma eventuali interventi successivi allo scopo di garantire miglioramenti della sicurezza;
- designa il personale incaricato di attuare le misure di sicurezza;
- organizza ed attua, compatibilmente con ogni altra attività, interventi di formazione rivolti a favore del personale scolastico;

SCUOLE ANNESSE - EDUCANDATO SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0013463 DEL 11/12/2024 - II.10
SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. E. N. 0000863 DEL 18/01/2025

SCUOLE ANNESSE
Educandato Statale SS. Annunziata
Piazzale del Poggio Imperiale, 1 - 50125 Firenze - Tel. 055 226171 - C.F. 80020090488
e-mail: five010004@istruzione.it – pec: five010004@pec.istruzione.it - sito web: www.ssannunziatascuole.edu.it

- per eventuali interventi di tipo strutturale da apportare all'edificio scolastico, avanza richiesta formale di adempimento all'ente locale responsabile dell'immobile;
- In caso di pericolo grave ed imminente, adotta i provvedimenti di emergenza resisi necessari dalla contingenza, dei quali informa tempestivamente l'Ente competente.

Art. 18– Designazione dei rappresentanti per la sicurezza

I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sono designati all'interno della RSU d'Istituto e, in caso di mancanza di disponibilità all'interno di quest'ultima, sono designati da parte della RSU stessa tra il personale in servizio.

Art. 19 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1. Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, disciplinate nell'art..47 del D. lgs 81/08, le parti concordano su quanto segue:

a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; egli segnala preventivamente al Dirigente Scolastico le visite, che possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione;

b) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'istituzione scolastica; è altresì consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 37 del D.lgs 81/08;

c) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza riceve le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione del lavoro e agli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali; riceve, inoltre, informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista dall'art. 48 del D. Lgs 81/08.

Art. 20 – Soggetti tutelati

1. I soggetti tutelati, ai sensi del D. lgs. 81/08, sono tutti coloro che nell'istituzione scolastica prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, con o senza retribuzione; ad essi sono equiparati gli studenti che frequentano i laboratori e che utilizzano macchine e strumenti di lavoro ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali; sono, altresì, da comprendere ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli studenti presenti a scuola in orario curriculare e extracurriculare per iniziative complementari previste nel PTOF.
2. Gli studenti sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione delle emergenze e la revisione annuale del Piano di emergenza, mentre non sono computati ai fini degli obblighi che la legge correla al numero di personale impegnato presso l'istituzione scolastica.
3. Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo sono presenti nei locali dell'istituzione scolastica.

Art. 21 – Il servizio di prevenzione e protezione

1. Nell'unità scolastica il Dirigente Scolastico organizza il servizio di prevenzione e protezione designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, una o più persone tra i dipendenti.

SCUOLE ANNESSE - EDUCANDATO SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0013463 DEL 11/12/2024 - II.10
SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. E. N. 0000863 DEL 18/01/2025

2. I lavoratori designati, docenti o A T A, devono essere in numero adeguato, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del loro incarico.

Art. 22 - Documento valutazione dei rischi

Il documento di valutazione dei rischi è redatto dal Dirigente Scolastico, che può avvalersi della collaborazione di esperti degli enti locali proprietari dell'edificio o di esperti preposti alla tutela e sicurezza dei lavoratori. Il documento viene revisionato annualmente per tener conto delle eventuali variazioni intervenute.

Art. 23- Sorveglianza sanitaria

1. I lavoratori addetti ad attività per le quali il documento di valutazione dei rischi evidenzi un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. Essa è obbligatoria quando i lavoratori sono esposti a rischi specifici individuati dalla legge come particolarmente pericolosi per la salute.
2. L'individuazione del medico che svolge la sorveglianza sanitaria può essere concordata con l'ASL o altra struttura pubblica, in base a convenzione di tipo privatistico e il medico viene individuato tra i medici competenti in Medicina del Lavoro sulla base di elenco fornito dall'Ordine dei Medici.
3.Nell'ambito delle situazioni da tenere sotto attenzione, una specifica attenzione viene riservata alle situazioni relative allo stress lavoro-correlato.

Art.24 - Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi

Il Dirigente scolastico indice almeno una volta all'anno una riunione di prevenzione e protezione dei rischi, alla quale partecipano lo stesso Dirigente, o un suo rappresentante che la presiede, e il responsabile lavoratori per la sicurezza. Nel corso della riunione il Dirigente Scolastico sottopone all'esame dei partecipanti il documento sulla sicurezza, l'andamento degli infortuni, delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria, i criteri, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale, i programmi di informazione e formazione dei dirigenti dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

Art. 25- Attività di aggiornamento, formazione e informazione

Nei limiti delle risorse disponibili debbono essere realizzate attività di informazione, formazione e aggiornamento nei confronti dei dipendenti. Il Dirigente organizza e favorisce la frequenza alla formazione per la sicurezza di tutto il personale, in orario di servizio, secondo la normativa vigente.

Art.26 - Controversie in materia di sicurezza

In merito a controversie che dovessero sorgere sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, di informazione e formazione, la funzione di prima istanza è assunta dagli organismi paritetici, ove costituiti, di cui all'art. 51 del D.lgs. 71 (ex CCNL art. 74).

TITOLO QUARTO
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE

Art. 27 - Criteri per la flessibilità oraria del personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (CCNL art. 64)

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
- le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
- la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità del servizio.

2. L'orario individuale di lavoro, inteso come il tempo della prestazione di ciascun dipendente, va compreso nell'orario di apertura della scuola.
3. L'orario viene indicato nel Piano delle Attività, cui si rinvia.
4. L'orario flessibile è funzionale al servizio e all'apertura della scuola all'utenza.

SCUOLE ANNESSE - EDUCANDATO SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0013463 DEL 11/12/2024 - II.10
SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. E. N. 0000863 DEL 18/01/2025

SCUOLE ANNESSE
Educandato Statale SS. Annunziata
Piazzale del Poggio Imperiale, 1 - 50125 Firenze - Tel. 055 226171 - C.F. 80020090488
e-mail: five010004@istruzione.it – pec: five010004@pec.istruzione.it - sito web: www.ssannunziatascuole.edu.it

5. In caso di chiusura dei prefestivi durante la sospensione dell'attività didattica ad esclusione del periodo estivo, al personale ATA viene garantita la possibilità di riscattare le giornate non lavorate, attraverso:
 a) Recupero ore di straordinario prestate a qualsiasi titolo in base ad esigenze di servizio;
 b) L'effettuazione di corsi di formazione, HACCP, sicurezza o altro;

Art. 28 - Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione – CCNL art. 30 c.4 lett. c8)

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e sul registro elettronico entro le ore 15, dal lunedì al venerdì ed entro le ore 14 del sabato; in caso di cambi turno del personale ATA, decisi dall'amministrazione con un preavviso inferiore alle 48 ore per esigenze impreviste ed imprevedibili, la comunicazione sarà inviata personalmente al dipendente interessato tramite mail istituzionale o comunicazione telefonica; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme.
2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

Art. 29 - Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti i servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (CCNL art 30 c.4 lett. c9)

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifica formazione del personale interessato.
2. Tale formazione va intesa come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.
3. Poiché la dematerializzazione e la digitalizzazione implicano un'intensificazione del lavoro del personale ATA (dei profili AA e AT), tale condizione va riconosciuta quale criterio per l'attribuzione dei compensi accessori.

Art. 30 - Criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l'accesso agli stessi (CCNL art. 30 c. 9 lett. b5)

1. L'amministrazione individua le attività che possono essere effettuate in lavoro agile di cui alla legge n. 81 del 2017. Sono esclusi i lavori effettuati in turno e quelli che richiedono l'utilizzo costante di strumentazioni non remotizzabili.
2. L'amministrazione nel dare accesso al lavoro agile ha cura di conciliare le esigenze di benessere e flessibilità dei lavoratori con gli obiettivi di miglioramento del servizio pubblico, nonché con le specifiche necessità tecniche delle attività. Fatte salve queste ultime e fermi restando i diritti di priorità sanciti dalle normative tempo per tempo vigenti e l'obbligo da parte dei lavoratori di garantire prestazioni adeguate, l'amministrazione - previo confronto ai sensi dell'art. 30 (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali) – avrà cura di facilitare l'accesso al lavoro agile ai lavoratori che si trovino in condizioni di particolare necessità, non coperte da altre misure.
3. Il lavoro a distanza può essere prestato anche con vincolo di tempo e nel rispetto dei conseguenti obblighi di presenza derivanti dalle disposizioni in materia di orario di lavoro, attraverso una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa che comporta la effettuazione della prestazione in luogo idoneo e diverso dalla sede dell'ufficio al quale il dipendente è assegnato.

SCUOLE ANNESSE - EDUCANDATO SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0013463 DEL 11/12/2024 - II.10
SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. E. N. 0000863 DEL 18/01/2025

TITOLO QUINTO - AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE

Art. 31 - Aggiornamento e formazione personale docente

1. Possono fruire di permessi per l'aggiornamento, di norma, non più del numero di docenti per i quali risulta possibile provvedere alla sostituzione.
2. Il personale docente ha diritto a partecipare ad iniziative di aggiornamento, con esonero dal servizio, per cinque giorni l'anno, secondo le seguenti modalità:
 - L'attività di formazione dovrà essere riconosciuta dall'amministrazione;
 - Gli interessati dovranno farne richiesta scritta e motivata al DS, di norma, almeno cinque giorni prima dello svolgersi dell'iniziativa; in mancanza di risposta entro tre giorni, la domanda dovrà intendersi accolta; il diniego dovrà essere comunque motivato, per iscritto, all'interessato entro gli stessi termini;
 - Nel caso in cui vi siano più richieste per la medesima attività di formazione-aggiornamento, si agirà come segue:
 - Autorizzando coloro la cui formazione garantisce una maggiore ricaduta nell'attività didattica o nella vita della comunità scolastica secondo quanto previsto dal PTOF;
 - Autorizzando, se la formazione riguarda una singola disciplina, almeno il coordinatore di materia/area disciplinare o un docente indicato dal coordinatore stesso;
 - Autorizzando, per tematiche specifiche, i responsabili delle funzioni strumentali o dei vari gruppi di lavoro deliberati dal Collegio.
3. I docenti autorizzati, al termine del corso di formazione, dovranno consegnare alla funzione Strumentale di riferimento tutta la documentazione utile per la massima diffusione dell'argomento all'interno dell'Istituto.
4. Il DS informerà il personale docente delle proposte di aggiornamento che pervengono alla scuola attraverso apposite comunicazioni interne.

Art. 32 - Aggiornamento e formazione personale ATA

1. L'autorizzazione alla partecipazione a corsi di aggiornamento del personale ATA, in orario di servizio o per i quali si chiede il recupero orario, viene concessa preventivamente dal Dirigente Scolastico, su richiesta scritta dell'interessato.
2. Il dipendente potrà chiedere, a compensazione dei giorni di chiusura della scuola, il recupero delle ore di aggiornamento, documentate e certificate.

TITOLO SESTO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 33 - Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 34- Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. I compensi finanziati con il FIS si riducono in proporzione all'assenza del titolare, nel caso in cui l'assenza sia tale da non consentire il pieno espletamento dell'incarico.

Art. 35 - Norme finali

SCUOLE ANNESSE - EDUCANDATO SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0013463 DEL 11/12/2024 - II.10
SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. E. N. 0000863 DEL 18/01/2025

SCUOLE ANNESSE
Educandato Statale SS. Annunziata
Piazzale del Poggio Imperiale, 1 - 50125 Firenze - Tel. 055 226171 - C.F. 80020090488
e-mail: five010004@istruzione.it – pec: five010004@pec.istruzione.it - sito web: www.ssannunziatascuole.edu.it

1. Per quanto non previsto dal presente contratto si fa riferimento alla normativa vigente ed alle norme contrattuali nazionali con franchigia di 30 giorni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Mario Di Carlo

I RAPPRESENTANTI RSU

Salvatore Cosentino

Alberto Scardigli

Seguono gli allegati che fanno parte integrante dell'Ipotesi di Contrattazione di Istituto a.s. 2024/2025

Allegato 1- Costituzione Fondo
Allegato A - Prospetto utilizzo personale Docente
Allegato B - Prospetto utilizzo personale ATA
Allegato C- Criteri ripartizione Fondi PCTO